



COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA

ORDINANZA N. 000018

Lì: 19.10.2020

OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

I L SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

Preso atto che:

- il Comune di Tavenna è compreso nella fascia climatica “D”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 1 novembre al 15 aprile e per 12 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”.

Tenuto conto del repentino abbassamento delle temperature minime e massime che non garantiscono un comfort climatico nelle case, ed è importante pertanto tutelare la salute soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza come gli anziani, i bambini, le persone in condizioni sanitarie precarie;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013;

Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa,

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'anticipazione facoltativa della accensione degli impianti termici di riscaldamento a far data dal 20 ottobre compreso, degli edifici pubblici e privati, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

DA ATTO

Che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe LAMELZA;

ORDINA

la divulgazione e pubblicazione della presente ordinanza sul sito dell'Ente e sui mezzi di informazione .

IL SINDACO
Paolo CIRULLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente ordinanza, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì 19 ottobre '20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



LAMELZA GIUSEPPE